

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERARDO BIANCO, VITI, GALBIATI, PACIULLO, CARELLI, CAFARELLI, MICHELINI, BORRI, TANCREDI, CILIBERTI, DAL CASTELLO, CECERE, BARUFFI, MICELI, MENGOLI, MATARRESE, LATTERI, MENSORIO, ALIVERTI, ALTERIO, ALOISE, ARMELLIN, ASTORI, BACCARINI, ENZO BALOCCHI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BIASUTTI, BIOCCHI, BISAGNO, BOI, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, CANCIAN, CARDINALE, CARLI, CASILLI, CARLO CASINI, PIERFERDINANDO CASINI, CASTELLOTTI, CIMMINO, CURSI, CORRAO, CORSI, D'ACQUISTO, D'ANDREA, DEGENNARO, DEL MESE, DIANA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, DI MAURO, FARACE, FARAGUTI, FAUSTI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FOSCHI, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GARGANI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, GRIPPO, GUALCO, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LEONE, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, MANFREDI, MANTI, MARGIOTTA, MARGUTTI, MASTELLA, MASTRANZO, MAZZOLA, MELELEO, MENSURATI, MOIOLI VIGANÒ, MONGIELLO, MORGANDO, MORI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PAGANO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PINZA, PIREDDA, POLIDORO, PUJIA, RICCIUTI, ROJCH, ROSINI, IVO RUSSO, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SCAVONE, SCARLATO, GIUSEPPE SERRA, SILVESTRI, SORICE, TABACCI, TANCREDI, TARABINI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, VARRIALE, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

Norme sull'autonomia e sulla parità delle scuole

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Paese sta affrontando una fase di trasformazione di tale rilievo da dover necessariamente coinvolgere anche il mondo della scuola.

Le regole nuove per una convivenza più trasparente riuscirebbero alla lunga

inefficaci ed improduttive se non dovesse nascere e diffondersi nel Paese una coscienza civile più alta e più matura.

Né ciò potrà facilmente avvenire senza il concorso decisivo di una scuola che sappia offrire ai giovani percorsi formativi

per una professionalizzazione più puntuale, ma soprattutto senza la crescita di una capacità critica autonoma e della consapevolezza necessaria per vivere dentro una società articolata e complessa qual è quella moderna.

La scuola è chiamata, in sostanza, a svolgere un ruolo più pregnante anche in relazione allo sviluppo nel nostro Paese di un processo democratico che ha bisogno non solo della forma di istituzioni nuove, ma anche della sostanza di motivazioni etiche e di comportamenti conseguenti.

Bisogna tener conto di tre condizioni.

Innanzitutto, da un lato è necessario considerare come la scuola oggi non sia più, con la famiglia, l'unica istanza formativa disponibile per i giovani che vivono in un contesto denso di messaggi e di sollecitazioni spesso contraddittorie, ma in ogni caso fortemente incidenti sul percorso della loro formazione personale quali sono innanzitutto i messaggi dei *mass-media*; dall'altro va tenuto presente come il processo educativo richieda pur sempre un punto di riferimento centrale che consenta al giovane di fare sintesi e di comporre la frammentazione delle mille informazioni o esperienze possibili in un quadro organico di giudizi personali e, quindi, di responsabilità.

In secondo luogo, va considerato come la scuola debba confrontarsi con una situazione generale della popolazione giovanile che è spesso segnata, nelle società sviluppate, da una condizione di disagio che pur convive con uno *status* economico di cui generazioni precedenti non hanno goduto altrettanto favorevolmente e con una possibilità reale di accesso anche ai livelli superiori dell'istruzione.

Ciò induce a disegnare un rapporto nuovo anche tra la scuola e la famiglia ed a ricercare per i giovani un ruolo non di terminale passivo dell'attività didattica, ma piuttosto di protagonista personale e diretto della scuola intesa come comunità in cui maturano esperienze positive socializzanti e formative.

Infine, va considerato il generale processo di crescita della società civile che, sentendosi in grado di viverli e di gestirli

in proprio, giustamente rivendica spazi di autonomia e di responsabilità.

Un'autonomia da riscoprire e valorizzare certamente in relazione alle articolazioni territoriali locali del Paese che pure vanno ricondotte non alla separatezza e meno ancora alla contrapposizione per aree geografiche, ma alla composizione in un quadro nazionale tanto più vivo quanto meno amorfo ed anzi ricco della peculiarità delle culture, delle tradizioni, della storia locale. Ma anche un'autonomia in qualche modo trasversale ai vari regionalismi, cioè riferita alle articolazioni sociali e civili del Paese.

Tra queste un rilievo particolare merita l'autonomia della scuola che deve trovare un fondamento certo nel riconoscimento della personalità giuridica delle scuole di ogni ordine e grado.

Autonomia delle scuole per l'autonomia della scuola come tale.

Affermazione piena, cioè, della soggettività del momento formativo ed educativo e conseguentemente delle strutture e degli apparati che ad esso presiedono.

La presente proposta di legge cerca di disegnare gli spazi concreti di autonomia della scuola e le modalità con cui organizzare tali spazi, sapendo bene che non si tratta certo di superare il centralismo dell'apparato scolastico per cadere in forme disordinate di spontaneismo generico o anarcoide, ma di costruire un sistema che, pur articolato, sappia preservare complessivamente una sua intima coerenza ed una logica univoca.

In sostanza, è necessario favorire lo sviluppo di un sistema scolastico fortemente connesso al tessuto sociale, civile e culturale della comunità complessivamente intesa e nel quale vi sia un'esplicita assunzione di responsabilità da parte delle componenti del mondo della scuola in ordine sia all'elaborazione del progetto didattico-formativo, sia alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche dotate di propria personalità giuridica.

Libertà di insegnamento, protagonismo dello studente, responsabilizzazione effettiva della famiglia dovrebbero essere i riferimenti essenziali attorno ai quali co-

struire una scuola intesa non come sistema statico ed inevitabilmente burocratico, ma come realtà aperta e flessibile, capace di dialogare con la realtà che nel territorio la circonda.

Di particolare rilievo è il rapporto della famiglia con la scuola, che non può essere vissuta come un qualunque servizio pubblico presso il quale si riscuote una prestazione o, nel caso specifico, si delega una funzione così rilevante nella misura in cui tocca così direttamente e da vicino la formazione non solo culturale, ma anche psicologica ed umana dei propri figli.

L'autonomia delle scuole è anche un tramite ed una sollecitazione alla famiglia perché sviluppi fino in fondo, in un contesto socio-culturale che rende oggettivamente più gravosa tale responsabilità, la titolarità che pur le compete nei confronti dei ragazzi.

In tal senso è necessaria anche una profonda riconsiderazione degli organi collegiali, cercando di fare un passo avanti che riordini quanto c'è di positivo nella loro esperienza fin qui acquisita, ma so-

prattutto che di tale esperienza superi i limiti ormai così evidenti.

Una riconversione globale del nostro sistema scolastico nel senso dell'autonomia non può ovviamente non riguardare la generalità della popolazione scolastica e, quindi, deve necessariamente considerare anche un'esigenza di parità tra chi fruisce della scuola pubblica e chi ricorrendo ad un'inalienabile ed elementare diritto di libertà, si rivolge alla scuola non statale.

Almeno per tutto ciò che concerne non le attività didattiche come tali, ma la pluralità di servizi che sono necessari a dare attuazione concreta al diritto allo studio, è difficile non ritenere che soggetto di diritti a tale proposito sia non la scuola come tale, ma il cittadino, cioè lo studente e la sua famiglia.

In questa ottica è necessario prevedere norme e condizioni che almeno tendenzialmente favoriscano, sia pure ancora solo in parte, una effettiva parità, una uguaglianza di opportunità e di trattamento per tutti i cittadini in relazione ai processi formativi ed educativi cui presiede l'organizzazione scolastica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Diritto all'istruzione).

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto all'istruzione come diritto primario della persona.

2. L'istruzione impartita nelle scuole di ogni ordine e grado è finalizzata a promuovere la crescita nel cittadino di una coscienza civile che gli permetta di partecipare in modo libero e responsabile alla vita della comunità locale e della collettività nazionale.

3. La formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, concorre al conseguimento delle finalità di cui al comma 2, nell'ambito di un sistema che offra percorsi formativi articolati in rapporto alle differenziate attitudini dei giovani, nel rispetto dell'autonomia di ogni singola istituzione di formazione.

4. Lo Stato si fa carico della realizzazione del diritto all'istruzione, anche attraverso la collaborazione delle famiglie e delle autonomie locali.

ART. 2.

(Scuole statali e istituzioni scolastiche paritarie).

1. L'istruzione è assicurata da scuole statali e da istituzioni scolastiche non statali paritarie che garantiscano uguaglianza di opportunità agli alunni in relazione alle attitudini dei singoli e secondo le scelte e gli indirizzi propri o, se minorenni, della propria famiglia.

ART. 3.

(Libertà di scelta).

1. Ai fini dell'istruzione obbligatoria per legge i genitori sono liberi di scegliere le scuole, statali o non statali, cui affidare i figli minori, ed hanno diritto ad usufruire, anche presso le scuole paritarie, delle misure economiche e delle altre provvidenze disposte dallo Stato o da altri enti pubblici per la realizzazione del diritto all'istruzione.

CAPO II

AUTONOMIA
DELLA SCUOLA STATALE

ART. 4.

(Autonomia delle scuole statali).

1. Le scuole statali di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, nei limiti fissati dalla presente legge.

2. Le scuole statali di ogni ordine e grado eleggono un proprio consiglio di amministrazione, composto secondo quanto stabilito dai decreti legislativi di cui all'articolo 23. Il consiglio di amministrazione è presieduto da un genitore.

3. Le scuole statali possono stipulare convenzioni con altre scuole, con enti locali o con imprese sia per conseguire le dimensioni ottimali al fine di una più efficace programmazione dei compiti di istituto, sia per realizzare, anche in via temporanea, progetti e programmi di particolare interesse per la formazione degli alunni.

ART. 5.

(Autonomia finanziaria delle scuole statali).

1. Le entrate finanziarie dei circoli didattici comprendono:

a) un contributo dello Stato in misura tale da garantire prestazioni essenziali di tutte le sezioni di scuola materna ed elementare statale;

b) i contributi derivanti dalle prestazioni e dalle attività di cui all'articolo 16 inerenti alla realizzazione del diritto all'istruzione;

c) i proventi derivanti da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;

d) i contributi degli enti locali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

2. Le entrate finanziarie delle scuole statali secondarie inferiori e superiori comprendono:

a) un contributo dello Stato in misura tale da garantire le prestazioni essenziali;

b) i contributi derivanti dalle prestazioni e dalle attività di cui all'articolo 16 inerenti alla realizzazione del diritto all'istruzione;

c) l'ammontare delle tasse di iscrizione e, per le scuole secondarie superiori, i contributi a carico degli alunni, tenendo conto che non deve essere superato un importo corrispondente al doppio del minimo stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

d) i proventi derivanti da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;

e) i contributi degli enti locali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

3. I circoli didattici e le scuole di cui al comma 2 possono ricevere liberalità, legati e donazioni da enti, imprese o privati. Tali cespiti non sono tassabili.

4. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, delibera:

a) il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo e dispone circa l'impiego dei mezzi finanziari;

b) i contributi a carico degli alunni delle scuole statali per l'istruzione successiva a quella dell'obbligo, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo;

c) la destinazione e l'impiego dei fondi assegnati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 16 inerenti alla realizzazione del diritto all'istruzione;

d) la stipula di convenzioni con altre scuole, con enti locali e con imprese ai sensi del comma 3 dell'articolo 4;

e) l'utilizzo delle risorse del fondo di incentivazione per il personale statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

f) la relazione annuale sul funzionamento amministrativo della scuola.

CAPO III

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE

ART. 6.

(Libertà di istituzione).

1. È riconosciuto ai soggetti di diritto pubblico o privato il diritto di istituire scuole, istituti di educazione e centri di formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono richiedere la parità con le corrispondenti istituzioni statali, ai sensi dell'articolo 7.

3. Il Ministro della pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, le scuole non statali non paritarie.

ART. 7.

(Condizioni per la parità).

1. Il Ministro della pubblica istruzione accerta l'effettiva utilità, ai fini di cui all'articolo 1, delle istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 6 che richiedono di ottenere la parità e, in particolare, verifica che sussistano i seguenti requisiti:

a) il personale direttivo deve essere in possesso di un idoneo diploma di laurea e deve aver prestato un servizio effettivo presso l'istituzione scolastica, con mansioni direttive, per almeno due anni;

b) il personale docente deve essere iscritto, al momento dell'assunzione, negli elenchi di cui all'articolo 20, comma 2;

c) gli alunni devono essere in possesso del titolo di studio legalmente richiesto per le classi che frequentano;

d) l'istituzione scolastica deve essere dotata di un apposito statuto in cui sia precisato il proprio indirizzo educativo;

e) il gestore dell'istituzione scolastica deve redigere rendiconti annuali delle spese sostenute per quanto riguarda la gestione dell'attività didattica, ai fini dell'ammissione ai contributi dello Stato di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e deve altresì assicurare la pubblicità dei bilanci;

f) l'istituzione scolastica deve inserirsi nell'ambito di eventuali iniziative per la razionalizzazione della presenza di centri di formazione sul territorio;

g) la formazione delle classi deve avvenire tenendo conto che il numero massimo di alunni per classe deve corrispondere a quello previsto per le scuole statali;

h) il trattamento giuridico ed economico del personale addetto deve essere quello previsto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

ART. 8.

(Assunzione e trattamento del personale delle istituzioni scolastiche paritarie).

1. Il personale delle istituzioni scolastiche paritarie è assunto dal gestore in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 è riconosciuto, anche ai fini pensionistici e di carriera, secondo le modalità indicate nei decreti legislativi di cui all'articolo 23.

3. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche paritarie è equiparato a quello prestato nelle corrispondenti scuole statali.

4. Il personale delle istituzioni scolastiche paritarie gode degli stessi diritti del personale delle scuole statali per quanto riguarda le attività di aggiornamento ed i benefici previsti dalle norme vigenti.

5. Per la risoluzione del contratto di lavoro individuale del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2119 del codice civile e della legge 15 luglio 1966, n. 604. Costituisce giusta causa di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, la provata incompatibilità con l'indirizzo educativo di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 reso noto e sottoscritto al momento dell'assunzione.

ART. 9.

(Diritti delle istituzioni scolastiche paritarie).

1. Gli alunni delle istituzioni scolastiche paritarie hanno diritto al riconoscimento della piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti e dei titoli conseguiti.

2. Le istituzioni scolastiche paritarie concorrono alla realizzazione di piani per l'innovazione del sistema scolastico elaborati a cura del Ministro della pubblica istruzione, partecipando alle iniziative previste al riguardo dalla normativa vigente.

ART. 10.

(Alunni delle istituzioni scolastiche paritarie).

1. L'iscrizione ad una istituzione scolastica paritaria è aperta a tutti gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta, dichiarando di conoscerne ed accettarne l'indirizzo educativo di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7.

2. Alle istituzioni scolastiche paritarie si applicano le disposizioni vigenti per quanto concerne la frequenza dei corsi da parte di alunni handicappati, anche per quanto riguarda la realizzazione di opportuni interventi di sostegno.

3. Agli alunni delle istituzioni scolastiche paritarie deve essere assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni della scuola statale, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la realizzazione del diritto all'istruzione e le agevolazioni atte a favorire la frequenza dei gradi più alti degli studi, ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione.

ART. 11.

(Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche paritarie).

1. Le entrate finanziarie delle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado comprendono:

a) un contributo dello Stato, proporzionato al numero di iscritti, per agevolare le famiglie nella scelta delle istituzioni scolastiche paritarie ritenute più idonee per i propri figli, tenuto conto della gradualità di interventi finanziari prevista dal comma 2 dell'articolo 22;

b) i contributi derivanti dalle prestazioni e dalle attività di cui all'articolo 16 per la realizzazione del diritto all'istruzione;

c) gli importi per l'iscrizione e gli eventuali contributi a carico degli alunni, la cui entità è stabilita dal gestore della

scuola, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 22.

2. Le istituzioni scolastiche paritarie possono ricevere liberalità, legati e donazioni da enti, imprese o privati. Tali cespiti non sono tassabili.

3. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni scolastiche paritarie istituito ai sensi dell'articolo 19, operando nel pieno rispetto dello statuto dell'istituzione scolastica e delle responsabilità del gestore:

a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal gestore;

b) delibera sulle modalità di utilizzazione di altri fondi pubblici derivanti dall'autorizzazione alla realizzazione di progetti e di iniziative.

CAPO IV

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA

ART. 12.

(Progetti didattici di istituto e di corso).

1. Le scuole di ogni ordine e grado elaborano, entro il mese di marzo di ogni anno, il progetto didattico di istituto nonché gli eventuali progetti didattici e formativi elaborati dai singoli corsi, in armonia con i piani di studio ed i programmi nazionali di cui all'articolo 14, determinando in particolare:

a) la programmazione educativa, con particolare riguardo agli elementi di carattere didattico. A tal fine le discipline determinate dai piani di studio e dai programmi nazionali di cui all'articolo 14 possono essere modificate sia per quanto riguarda l'orario di insegnamento sia per quanto riguarda le modalità organizzative, nel rispetto dell'equilibrio generale tra le discipline stesse;

b) le attività complementari rispetto ai corsi scolastici;

c) l'orario settimanale delle lezioni, tenendo conto della facoltà di organizzare l'area didattica opzionale di cui all'articolo 13.

2. Il collegio dei docenti, sulla base di proposte motivate e dopo aver acquisito il parere del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali interessati, delibera il progetto didattico di istituto, nonché gli eventuali progetti didattici e formativi elaborati dai singoli corsi.

ART. 13.

(Area didattica opzionale).

1. Le scuole di ogni ordine e grado in relazione a specifici interessi culturali, professionali e formativi degli studenti, a definite peculiarità locali, e a particolari condizioni della popolazione giovanile del luogo, possono organizzare, nell'ambito del progetto didattico di istituto di cui al comma 1 dell'articolo 12, un'area didattica opzionale, anche per singoli corsi, comprendente:

a) l'ampliamento dell'insegnamento delle discipline previste nei piani di studio di cui all'articolo 14;

b) l'attivazione di discipline facoltative in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera c);

c) attività formative particolari, tenendo conto delle esigenze espresse dagli alunni e dagli organi collegiali, avvalendosi anche di collaborazioni con altri enti di formazione.

2. Gli insegnamenti dell'area didattica opzionale hanno di norma natura interdisciplinare e svolgimento modulare, privilegiando metodologie di insegnamento che consentano verifiche puntuali della formazione conseguita.

3. L'area didattica opzionale, per la quale è possibile sia utilizzare le ore residue del personale docente in soprannu-

mero sia assumere, con contratto a termine, o con convenzioni con altri enti di formazione, docenti ed esperti, secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, non può comportare un aumento dell'orario settimanale superiore al 20 per cento dell'orario minimo stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Il consiglio di amministrazione può deliberare e stipulare con la regione, con la provincia, con i comuni, con le comunità montane, con le università e gli altri istituti di istruzione superiore, con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRR-SAE), con altre istituzioni o centri di formazione professionale, con le unità sanitarie locali e con altri enti pubblici e privati, nonché con le imprese, convenzioni per ottenere la collaborazione di esperti e le prestazioni necessarie alla realizzazione delle attività e dei programmi deliberati. Per gli studenti della scuola secondaria superiore possono essere organizzate presso imprese forme di tirocinio concorrenti alla frequenza dei corsi scolastici secondo modalità preventivamente individuate.

5. Le attività didattiche dell'area opzionale non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto previsto all'articolo 17.

ART. 14.

(Piani di studio e programmi nazionali).

1. I piani di studio per i vari ordini di scuole, ivi compresi gli orientamenti per la scuola materna ed i programmi per la scuola elementare, hanno carattere vincolante e prescrivono gli obiettivi formativi da perseguire durante i vari corsi e i livelli di preparazione che l'alunno deve raggiungere per il conseguimento dei titoli finali, nonché per lo svolgimento delle prove di idoneità.

2. I piani di studio per l'istruzione secondaria indicano:

a) gli insegnamenti obbligatori di carattere generale;

b) gli insegnamenti specifici che caratterizzano il grado e gli indirizzi della scuola ai fini dell'istruzione secondaria superiore;

c) gli insegnamenti facoltativi suggeriti ed eventualmente da attivare nell'area didattica opzionale.

3. L'indicazione degli insegnamenti deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali e le linee generali della loro programmazione;

b) i nuclei fondamentali dei programmi;

c) la soglia oraria minima settimanale ed annuale;

d) la relativa classe di abilitazione.

4. I piani di studio sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione dopo che su di essi sia stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Almeno ogni cinque anni il Ministro della pubblica istruzione attiva la revisione dei piani di studio e riferisce al Parlamento ed al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sulla loro attuazione e sulle ragioni che giustificano eventuali cambiamenti.

ART. 15.

(Autonomia organizzativa).

1. Il consiglio di amministrazione della scuola formula, entro il mese di aprile di ogni anno, proposte concernenti l'attuazione del relativo progetto didattico di istituto nonché gli eventuali progetti didattici e formativi, elaborati ai sensi dell'articolo 12, ed individua in un apposito piano:

a) le strutture ed i servizi necessari per garantire una frequenza regolare degli alunni, nonché le iniziative atte a rimuovere gli ostacoli di ordine personale, fami-

liare, economico e sociale che impediscono la completa realizzazione del diritto all'istruzione;

b) i servizi sociali e sanitari di carattere specialistico e riabilitativo, necessari per l'inserimento di soggetti handicappati nei corsi;

c) le attività finalizzate, in base a criteri che valorizzino la responsabilizzazione individuale ed il ruolo dello studente nella comunità scolastica, alla prevenzione del disagio socio-ambientale della popolazione giovanile, comprese attività culturali, sportive, ricreative ed altre iniziative di educazione permanente;

d) le attività finalizzate al contenimento dell'abbandono degli studi e della dispersione della popolazione scolastica nonché al recupero degli alunni che hanno difficoltà di apprendimento, ivi compresa l'attivazione, anche in funzione preventiva, di servizi psicoeducativi chiamati ad agire in sintonia con la famiglia;

e) l'orientamento scolastico e professionale;

f) le attrezzature scolastiche, i materiali didattici e le collaborazioni esterne necessarie all'attuazione delle attività di cui al presente comma.

2. Il collegio dei docenti esamina le proposte di cui al comma 1 ed esprime, corredandolo di eventuali osservazioni di merito, un parere motivato, soprattutto in ordine alla congruità di tali proposte con i progetti didattici di istituto di cui all'articolo 12. Il collegio elabora altresì proposte circa eventuali iniziative per l'aggiornamento professionale e culturale degli insegnanti in relazione alle attività ed ai programmi proposti.

3. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione delibera in merito a contratti e convenzioni da stipulare con altri enti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL GOVERNO DEL SISTEMA SCOLASTICO

ART. 16.

(Diritto all'istruzione).

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'istruzione e di superare qualsiasi ostacolo di ordine personale, familiare, economico e sociale, le regioni possono elaborare apposite iniziative nonché interventi integrativi, nei limiti di cui alla presente legge, in favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nonché di coloro che frequentano i corsi regionali di istruzione artigiana e professionale.

2. Le scuole di cui al comma 1 del presente articolo presentano annualmente alla regione il piano di cui al comma 1 dell'articolo 15, la quale fissa il contributo a carico del proprio bilancio per ogni alunno, diversificato secondo i servizi offerti dalla scuola.

3. Ogni scuola deve portare a conoscenza delle famiglie, al momento dell'iscrizione, i servizi relativi alla realizzazione del diritto all'istruzione, garantiti sulla base dei contributi di cui al comma 2.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento, di cui cura la trasmissione, a tutte le scuole statali e paritarie, per disciplinare i rapporti tra le scuole e le regioni ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 17.

(Fondo speciale).

1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo speciale finalizzato ad incremen-

tare la qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto rischio di devianza giovanile e ad agevolare, attraverso contributi straordinari alle scuole statali ed alle istituzioni scolastiche paritarie, la promozione dell'offerta educativa e la sperimentazione di particolari modelli didattici e formativi.

ART. 18.

(Crediti formativi e rientri scolastici).

1. Ad ogni cittadino è garantita la facoltà di accedere ad un ciclo di studio ai fini dell'istruzione successiva a quella dell'obbligo, attivato sia nelle scuole statali sia nelle istituzioni scolastiche paritarie, previo superamento di esami di idoneità.

2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami di idoneità di cui al comma 1, l'interessato allega il proprio *curriculum* degli studi ai fini dell'individuazione da parte della commissione di valutazione delle prove indispensabili a cui deve essere sottoposto.

3. Il *curriculum* degli studi di cui al comma 2 deve indicare:

a) i corsi di istruzione secondaria superiore frequentati ed il loro esito;

b) i corsi di formazione professionale frequentati ed il loro esito;

c) i corsi specifici di vario tipo frequentati e i risultati ottenuti dalle esperienze di tirocinio e di frequenza concorrenti, di cui al comma 4 dell'articolo 13.

4. Gli esami di idoneità di cui al comma 1 si tengono presso le scuole statali e le istituzioni scolastiche paritarie.

ART. 19.

(Organi collegiali).

1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado è istituito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2. Il consiglio di amministrazione è composto, in rapporto paritario, da membri designati dal gestore della isti-

tuzione scolastica e da membri eletti dai docenti, dagli studenti e dalle loro famiglie, secondo le modalità indicate nei decreti legislativi di cui all'articolo 23.

2. I consigli di circolo e di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ai consigli di amministrazione.

3. Gli organi di partecipazione ai livelli intermedi di ogni singola scuola, nonché delle singole classi, sono individuati autonomamente dal consiglio di amministrazione.

4. I consigli scolastici distrettuali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1975, n. 1, svolgono funzioni organizzative a sostegno di attività comuni a più scuole del medesimo distretto, anche se di diverso ordine e grado. Tali attività tengono conto, in particolare, delle esigenze di continuità educativa tra un grado di scuola e l'altro, nonché dell'indirizzo educativo di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7.

5. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali formano la conferenza provinciale permanente dei distretti che ha compiti di indirizzo generale e di programmazione sul territorio della provincia. Il presidente della conferenza, scelto all'interno dei suoi componenti, partecipa di diritto al consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

6. I consigli di disciplina del consiglio scolastico provinciale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono ordinati in funzione di quanto previsto dall'articolo 20. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 23 il Governo determina adeguate forme di autonomia dei consigli di disciplina.

7. Nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione deve essere garantita la presenza di genitori eletti su liste nazionali e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale delle scuole statali e delle istituzioni scolastiche paritarie, designati dal Ministro della pubblica istruzione su proposta delle rispettive segreterie nazionali. Per le elezioni dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono escluse liste di natura sindacale.

ART. 20.

(Personale della scuola).

1. Lo stato giuridico del personale della scuola deve essere riordinato sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

2. Presso i provveditorati agli studi sono formati appositi elenchi di personale abilitato all'esercizio delle varie funzioni all'interno della scuola, nonché di personale in possesso di diploma di laurea, ai quali i gestori di istituzioni scolastiche paritarie devono attingere per le relative assunzioni. La scelta del personale da assumere avviene senza vincolo di graduatoria, fatto salvo il consenso reciproco dell'interessato e del gestore.

ART. 21.

(Istituto nazionale di verifica e valutazione).

1. Al fine di realizzare una permanente azione di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dell'istruzione è istituito l'Istituto nazionale di verifica e valutazione, con il compito di:

a) valutare l'efficacia dei processi formativi per le varie fasce di età degli alunni;

b) valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione della dispersione della popolazione scolastica, proponendo le misure necessarie per favorire una positiva e pro-

ficua frequenza per gli ordini più elevati di scuola;

c) sottoporre a periodica verifica i piani di studio ed i programmi nazionali di cui all'articolo 14;

d) promuovere le opportune integrazioni tra scuole statali e istituzioni scolastiche paritarie;

e) proporre azioni utili alla realizzazione dell'autonomia della scuola.

2. L'organizzazione dell'Istituto di cui al comma 1 è definita dai decreti legislativi di cui all'articolo 23.

ART. 22.

(Piano pluriennale di finanziamento del sistema scolastico).

1. Per favorire la gestione del sistema scolastico di cui alla presente legge, con i decreti legislativi di cui all'articolo 23 è definito un nuovo sistema di finanziamento e di gestione delle risorse della pubblica istruzione secondo criteri di efficienza e di decentramento.

2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 è predisposto un piano pluriennale di finanziamento che agevoli le famiglie nella scelta tra le scuole statali e le istituzioni scolastiche paritarie ritenute più idonee ad accompagnare il processo formativo dei propri figli. Tale piano è caratterizzato da una gradualità di interventi finanziari, iniziando con i primi anni di corso delle scuole di ogni ordine e grado ed avendo come obiettivo, entro dieci anni dalla sua applicazione:

a) la completa gratuità dell'istruzione obbligatoria fruita nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie, definendo il costo annuale per cittadino in età di scuola dell'obbligo;

b) la realizzazione di un piano generalizzato di borse di studio ed altre provvidenze a favore di alunni meritevoli, privi di mezzi, che intendono accedere ai

gradi più alti degli studi successivi a quelli della scuola dell'obbligo.

3. Il piano pluriennale di cui al comma 2 deve prevedere agevolazioni alle istituzioni scolastiche paritarie.

4. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono ridefinite le spese per l'istruzione e la realizzazione del diritto all'istruzione a carico delle regioni, secondo quanto indicato dalla presente legge.

CAPO VI

DELEGA AL GOVERNO

ART. 23.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi in essa indicati, uno o più decreti legislativi per disciplinare:

a) l'adattamento degli ordinamenti, dei programmi e dei piani di studio delle scuole di ogni ordine e grado;

b) i criteri di organizzazione dei bilanci dei circoli didattici e degli istituti di istruzione secondaria in base all'autonomia finanziaria ed organizzativa così come prevista dalla presente legge;

c) le norme per attivare le istituzioni scolastiche paritarie, definendo in particolare le condizioni per l'apertura di istituzioni scolastiche non statali, le procedure per ottenere la parità e la disciplina per le istituzioni scolastiche non statali che non chiedono o non ottengono la parità;

d) le norme per l'attuazione del diritto all'istruzione, d'intesa con la regioni;

e) i criteri e le norme per l'elaborazione di un nuovo sistema di finanziamento dell'amministrazione della pubblica istruzione;

f) la revisione delle disposizioni vigenti per gli organi collegiali;

g) lo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado;

h) l'organizzazione dell'Istituto nazionale di verifica e valutazione di cui all'articolo 21.